



COMUNE DI SANT' AGATA MILITELLO
PROVINCIA DI MESSINA

Copia di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 30 del Reg.

Oggetto: **Rinvio argomenti iscritti ai punti 2 - 3 - 4 - 5 dell'o.d.g.**

L'anno duemilaquattordici il giorno venticinque del mese di marzo
alle ore 18,30 e segg. in S.Agata Militello e nella solita sala delle adunanze consiliari.

Alla **prima convocazione** della seduta della sessione **Urgente** di oggi, il cui avviso di convocazione è stato notificato ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

	Presente	Assente		Presente	Assente
1 Armeli Moccia Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	11 Indriolo Calogero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2 Barbuzza Domenico	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	12 Maniaci Calogero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3 Barone Andrea Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	13 Marchese Massimo	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4 Befumo Achille	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	14 Ortoleva Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5 Brancatelli Monica	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	15 Pedalà Calogero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6 Carrabotta Calogero	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	16 Sanna Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7 Caruso Calogera	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	17 Sberna Massimiliano	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8 D'Angelo Salvatore	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	18 Scurria Antonio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9 Fazio Valeria	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	19 Trovato Maria Carmela	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>
10 Gumina Elisa Concetta	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

Totale presenti N. 17

Totale assenti N. 02

- **Presiede il Dott. Scurria Antonio** nella qualità di **Presidente del Consiglio Comunale.**
- **Partecipa alla seduta il Segretario Generale del Comune Dott. Ribauda Roberto.**
- **Vengono dal Consiglio scelti a scrutatori i Signori: Armeli Moccia - Befumo - Sanna.**
- **Partecipa alla seduta:**
- **Il Sindaco Dott. Sottile Carmelo.**
- **L'Assessore delegato Sig. :**
- **Intervengono alla seduta gli Assessori: Minciullo - Puleo - Vicari.**
- **Il Presidente, avendo accertato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta.**
- **La seduta è pubblica.**

Collabora alla redazione del presente verbale la sig.ra Filomena Canfora, dipendente dell'Area Assistenza Organi Istituzionali.

Nel presente verbale vengono indicati, tra l'altro, gli interventi ed i punti principali delle discussioni - art. 186 O.R.EE.LL.

Preliminarmente, il **Consigliere Ortoleva** chiede una sospensione della seduta per cinque minuti per discutere sulla proposta al punto 2 dell'o.d.g..

IL PRESIDENTE

mette ai voti la richiesta di sospensione della seduta per dieci minuti, avanzata dal Consigliere Ortoleva, per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Unanime, approva la sospensione della seduta per dieci minuti, con inizio alle ore 19, 35.

Alla ripresa della seduta, ore 19,45 procedutosi all'appello nominale, risultano presenti 17 Consiglieri (**Armeli Moccia - Barbuzza - Barone - Befumo - Carrabotta - Caruso - D'Angelo - Fazio - Gumina - Indriolo - Maniaci - Marchese - Ortoleva - Pedalà - Sanna - Sberna - Scurria**) ed assenti 2 (**Brancatelli - Trovato**), come dal registro delle presenze.

IL PRESIDENTE

Constatata la sussistenza del numero legale invita il Consiglio alla trattazione dell'argomento iscritto al 2 dell' o.d.g. (proposta n. 8 del 21.03.14), meglio descritto in oggetto. Evidenzia che la proposta è munita del parere favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Assistenza Organi Istituzionali.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Unanime, dà per letta la proposta de qua.

Il Consigliere Gumina dichiara che la maggioranza presenta un documento che legge e che consegna per essere allegato al presente verbale (Allegato 1).

Si allontana il Consigliere Puleo.

Il Presidente dichiara aperta la discussione generale.

Il Consigliere Marchese sottolinea che la richiesta di sospensiva lo coglie di sorpresa, alla luce della precedente esigenza di urgenza, che lascia monco l'Organo consiliare e non si sa per quanto tempo, viste le complessità delle questioni rilevate dal Consigliere Gumina che non si possono risolvere in poche ore. Sottolinea che, rispetto alle sentenze citate dal Consigliere Gumina, ce n'è una più recente del Consiglio di Stato che legge e che consegna per essere allegata al presente verbale (Allegato 2). Ricorda che un caso analogo si è verificato nel Comune di Lentini che ha chiesto un parere all'Assessorato regionale delle AA. LL. e della F.P., che ha confermato, così come riportato nella delibera, l'orientamento che l'incandidabilità dell'eletto non inficia minimamente i voti di lista e legge il parere espresso dal Segretario generale contenuto nella delibera del Comune di Lentini. Sottolinea che la sentenza di Stato è più recente di quella citata dal Consigliere Gumina e la consegna per essere allegata al presente verbale (Allegato 3). Ritiene che occorre riflettere sul fatto che la nuova legge elettorale consente di esprimere una doppia preferenza e pertanto, la giurisprudenza a cui si riferisce il Consigliere Gumina è assolutamente inadeguata per valutare un panorama di fatto e di diritto che è radicalmente cambiato con l'introduzione della nuova legge elettorale. Ritiene assurdo ipotizzare la possibilità di sottrarre voti ad una lista laddove vi sia stata data una doppia preferenza o laddove ci sia il contrassegno sulla lista.

Il Consigliere Befumo dichiara che la sentenza 656 del 2012 del TAR di Catania richiama un caso di incandidabilità e quindi di nullità del voto che si estende automaticamente al voto di lista e a suffragio di questo c'è tutta una serie di sentenze del CGA, del TAR Sicilia, del TAR Palermo che estendono a tutte le ipotesi di incandidabilità la nullità del voto anche della lista. Richiama anche le sentenze del TAR Sicilia nn. 488 e 489 del 2009 e la n. 113 del 2000 del CGA che estendono la nullità del voto del singolo Consigliere anche alla lista. Sottolinea che la richiesta di rinvio è motivata da precisi orientamenti giurisprudenziali amministrativi e ritiene che, non essendoci atti in scadenza, un brevissimo rinvio non può essere ostativo all'eventuale formazione del plenum.

Seduta del Consiglio Comunale del 25.03.2014
Proposte di deliberazione del 21.03.2014 iscritte ai punti 2, 3, 4 e 5
dell'o.d.g. - Questione sospensiva ex art. 30 del Regolamento

In relazione ai punti 2, 3, 4 e 5 dell'o.d.g., relativi alla surroga del consigliere Donato Lemma Marco ed ai successivi adempimenti, si rappresentano le seguenti considerazioni, poste a fondamento della presente questione sospensiva, formulata ai sensi dell'art. 30 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale.

Preliminarmente si osserva che, trattandosi della sostituzione in seno al Consiglio Comunale di un soggetto privo di elettorato passivo, la proposta di deliberazione relativa alla surroga del consigliere dichiarato decaduto rappresenta un caso del tutto particolare rispetto all'impedimento per fatti naturali, o sopravvenuto *ex lege*, ad esercitare le funzioni.

Invero, il principio generale della surrogazione del consigliere decaduto potrebbe non essere applicabile al caso di cui ci si occupa, in quanto dal divieto assoluto alla candidabilità previsto dalla cd. Legge Severino potrebbero discendere significativi effetti, oltre ovviamente che sui voti di preferenza riportati dal candidato, anche sui voti di lista, in quanto il soggetto incandidabile doveva essere escluso sin dall'inizio della competizione elettorale.

Pertanto, la candidatura al Consiglio Comunale nella lista del Partito Democratico del Donato Lemma Marco, **soggetto incandidabile ai sensi dell'art. 10, comma 1, lett. f) del D. Lgs. 31.12.2012 n° 235 in quanto destinatario della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S.**, ha influito negativamente sul regolare corso delle elezioni amministrative, per cui appare di tutta evidenza la necessità di una puntuale verifica degli effetti prodotti dalla accertata incandidabilità del Donato Lemma, con specifico

riferimento all'attribuzione dei voti riportati dallo stesso candidato (206 preferenze individuali) anche alla lista del PD e, conseguentemente, alla ripartizione complessiva dei seggi.

Sulla scorta del divieto che preclude in radice che il nominativo dell'incandidabile possa comparire in alcuna lista e che questi possa ricevere i voti di preferenza degli elettori, il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, con la decisione n° 400 del 19.03.2010, ha stabilito che ***"la scheda recante il voto per l'incandidabile è nulla e la nullità dell'espressione di preferenza, nella fattispecie, vitiatur et vitiat anche il voto di lista, non risultando ricostruibile ex post, per carenza di una sostanziale autonomia tra il voto di lista e quello di preferenza, l'orientamento volitivo dell'elettore: non è infatti possibile discernere se questi abbia inteso principalmente votare la lista o lo specifico candidato. Se i voti in discorso sono nulli, allora di essi non può esser fatto alcun uso e devono essere considerati tamquam non essent"***.

Nella stessa decisione il C.G.A. ha, inoltre, affermato che ***"Non è consequenzialmente applicabile al caso dell'incandidabile l'istituto generale della surroga, perché questa postula, per l'appunto, l'utilizzabilità del voto di lista (nella specie, come rilevato, non consentita); quindi, laddove riferita al caso della nullità in discorso, la surroga, consentendo comunque di far salvi i voti di lista che potrebbero esser stati ottenuti con il contributo di un incandidabile, produrrebbe l'effetto di un'inammissibile sanatoria di un'invalidità legale, con l'ulteriore e inaccettabile conseguenza di eludere, nella sostanza, un fondamentale presidio apprestato dall'ordinamento giuridico contro il pernicioso e dilagante fenomeno delle infiltrazioni della criminalità nelle istituzioni democratiche"***.


Per quanto sopra, e tenuto conto della necessità di adottare, da parte del Consiglio Comunale, atti pienamente legittimi nella procedura di

ricostituzione del *plenum*, si ritiene imprescindibile un differimento della trattazione degli argomenti inseriti all'o.d.g. ad altra adunanza, facendo carico, nelle more del rinvio, al Responsabile dell'Area Segreteria, Affari Legali ed Assistenza Organi Istituzionali ed al Segretario Generale, ognuno per le proprie competenze di:

- a) verificare la correttezza dell'iter amministrativo, in considerazione della decisione del C.G.A. n° 400/2010;
- b) esprimere specifico parere in ordine all'applicabilità al caso di specie dell'istituto della surroga o, in alternativa, della sostituzione del consigliere incandidabile mediante correzione dei risultati elettorali, sulla scorta della nullità dei voti di lista, e conseguenziale revisione dell'assegnazione dei seggi;
- c) adottare, all'uopo, ogni provvedimento ed iniziativa di legge per la rapida definizione del procedimento amministrativo.

Sant'Agata Militello, 25 marzo 2014

I Consiglieri Comunali

The image shows five handwritten signatures in black ink, arranged vertically. The signatures are cursive and somewhat stylized, typical of official documents. The names are not legible due to the handwriting.

ELEZIONI
Liste dei candidati

Elezioni - Elettorato passivo - Incandidabilità per condanna penale - Conseguenza.

Nelle elezioni amministrative, l'eventuale **incandidabilità** per condanna penale determina solo la nullità dell'elezione del candidato interessato, con la sua surroga con chi ne dovesse avere diritto, ma non la contestuale nullità dell'espressione dei voti attribuiti alla relativa **lista**, con conseguenze invalidanti delle operazioni elettorali.

(Conferma Tar Campania, Napoli, sez. II, n. 5418 del 2011).

Consiglio di Stato, sez. V, 21/06/2012, n. 3673

P. c. T. e altro

Foro amm. CDS 2012, 6, 1622 (s.m.)

OGA l. 600

Compilato l'elenco del 25/3/2014

la

Consiglio di Stato, sez. V 21/06/2012 n. 3673

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 10214 del 2011, proposto da:
Pa. Do., rappresentato e difeso dagli avv. Massimo Gentile e Roberto
De Giacomo, con domicilio eletto presso C/O Studio Abv & Partners
Angela Fiorentino in Roma, via Ennio Quirino Visconti, n. 11;

contro

Comune di Villaricca in persona del Sindaco protempore; Salvatore
Prato non costituito; Commissione Elettorale Centrale per Le Elezioni
Rinnovo Sindaco e Consiglio Comunale in persona del Presidente
protempore non costituita; Tobia Tirozzi, rappresentato e difeso
dagli avv. Rosanna Dama e Luciano Pennacchio, con domicilio eletto
presso Angela Fiorentino in Roma, via E. Q. Visconti, 11; U.T.G. -
Prefettura di Napoli, in persona del Prefetto protempore
rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Borgo, dell'Avvocatura
Generale dello Stato, domiciliata per legge in Roma, via dei
Portoghesi, 12;

per la riforma

della sentenza del T.A.R. CAMPANIA - NAPOLI: SEZIONE II n.
05418/2011, resa tra le parti, concernente VERBALE DI PROCLAMAZIONE
DEGLI ELETTI ELEZIONE DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DEL COMUNE
DI VILLARICCA

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Tobia Tirozzi e dell'
U.T.G. - Prefettura di Napoli;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 aprile 2012 il Cons.
Carlo Schilardi e uditi per le parti gli avvocati Gentile, e
Casertano, per delega degli Avvocati Dama e Pennacchio;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Il sig. Do. Pa. partecipava alla competizione elettorale tenutasi il 15 e 16 maggio 2011 nel Comune di Villaricca (NA), come candidato consigliere comunale nella lista "Alleanza di centro Destra", collegata al candidato sindaco sig. Francesco Guarino.

All'esito di tale competizione al sig. Do. Pa. venivano attribuiti 317 voti di preferenza che lo collocavano al secondo posto della lista "Alleanza di centro Destra" che conseguiva in totale n. 1960 voti.

Allo stesso candidato sindaco era collegata, altresì, la lista "Trasparenza e Libertà con Silvio", alla quale venivano attribuiti un totale di n. 993 voti, di cui n. 363 voti conseguiti dal sig. Tobia Tirozzi, che risultava il primo della lista e n. 23 voti dal sig. Salvatore Prato.

Alle liste collegate al candidato sindaco sig. Guarino Francesco, sconfitto al ballottaggio, venivano attribuiti un totale di 5 seggi ripartiti per quozienti: il primo alla lista "Alleanza di Centro Destra", il secondo alla lista "PDL", il terzo alla lista civica "Noi per Villaricca", il quarto alla lista "Trasparenza e Libertà con Silvio" assegnato al sig. Tobia Tirozzi, il quinto seggio alla lista "Alleanza di Centro Destra" che veniva attribuito ex lege al candidato sindaco sconfitto.

Il sig. Do. Pa. impugnava innanzi al T.A.R. della Campania il verbale di proclamazione degli eletti alla carica di consigliere comunale nella parte in cui era stato eletto il sig. Tobia Tirozzi, i verbali dell'Ufficio centrale nella parte in cui si conteggiavano, ai fini della determinazione dei voti della lista "Trasparenza e Libertà con Silvio", i voti conseguiti dal sig. Prato Salvatore, previa declaratoria di nullità delle schede riportanti voti di preferenza a favore di quest'ultimo anche ai fini della attribuzione dei voti di lista, l'ammissione alla candidatura del sig. Prato Salvatore e la parte relativa della delibera di C.C. n. 4 del 28.6.2011 di convalida degli eletti.

Il ricorrente lamentava la violazione e la falsa applicazione dell'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000, attesa la condizione di incandidabilità del sig. Prato Salvatore per essere stato condannato a pena superiore a due anni di reclusione.

Tale circostanza, a parere del ricorrente, avrebbe comportato la necessaria sottrazione dei voti conseguiti dal sig. Prato anche alla lista di riferimento, con la conseguenza che il quarto seggio andava assegnato alla lista del ricorrente (Alleanza di Centro Destra) e solo il quinto seggio alla lista in cui era candidato il sig. Tobia Tirozzi (Trasparenza e Libertà con Silvio), che avrebbe dovuto così cedere il posto al candidato sindaco sig. Francesco Guarino.

Nel giudizio si costituiva il sig. Tobia Tirozzi che eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice adito nella parte in cui il ricorso era diretto a far valere una causa di incandidabilità relativa al sig. Prato, l'infondatezza del gravame per difetto di prova della censura proposta, l'infondatezza, nel merito, atteso che una eventuale causa ostantiva alla candidatura avrebbe determinato la sola nullità dell'elezione del soggetto non candidabile e non anche la nullità dei voti di lista.

Il T.A.R. Campania, con sentenza del 17.11.2011, ha rigettato il ricorso dichiarandolo inammissibile per difetto di prova in ordine alla dedotta incapacità del sig. Prato eccependo, peraltro, che trattandosi di questioni attinenti a diritti soggettivi, era materia riservata alla cognizione del Giudice Ordinario.

Il T.A.R. ha ritenuto inammissibile anche il lamentato erroneo annullamento di alcuni voti in danno della lista dell'istante, per la genericità dei motivi addotti, non avendo questi indicato nemmeno in via astratta le ragioni dell'annullamento delle schede e del mancato riconoscimento di alcune preferenze.

Avverso tale sentenza ha proposto appello il sig. Pa. Do..

L'appellante lamenta l'erroneità della pronuncia di inammissibilità del ricorso, in quanto in contrasto con le norme che regolano il riparto della giurisdizione, potendo il G.A., a suo dire, conoscere delle questioni, anche di diritto soggettivo, necessarie a valutare la regolarità del procedimento elettorale.

Nel merito lamenta la violazione dell'art. 58 del D.Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 15, commi 1 e 4, della Legge n. 55/1990 ed in via istruttoria chiede l'acquisizione in atti del certificato penale del sig. Prato Salvatore.

Si è costituito in giudizio il sig. Tirozzi Tobia, il quale ha chiesto il rigetto dell'appello perché inammissibile e, comunque, infondato nel merito, con conseguente conferma della sentenza gravata.

Nella sentenza impugnata il T.A.R. ha dichiarato inammissibile il ricorso per difetto di prova in ordine alla dedotta incandidabilità del sig. Prato, la quale costituisce una incapacità giuridica speciale e deve essere accertata dinanzi al giudice naturale dei diritti, per cui, con riferimento alla questione pregiudiziale proposta nel giudizio, sussisterebbe il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto concernente diritti soggettivi.

In sostanza, sostiene il primo Giudice, le richieste formulate di nullità delle schede sulle quali è stato attribuito il voto al candidato Prato e di depurazione dei voti da questo conseguiti dal quoziente riportato dalla lista di appartenenza, pur attenendo alla verifica delle operazioni elettorali, presuppongono necessariamente come prius l'accertamento della incandidabilità del sig. Prato. Ciò in quanto la sua presenza nella lista viene dedotta quale elemento di apporto di un numero di voti tale da incrementare in modo significativo il quoziente della lista di appartenenza del controinteressato

evocato in giudizio, ai fini della attribuzione del penultimo seggio.

Ebbene, l'appello risulta fondato quanto alla possibilità del giudice amministrativo di pronunciarsi sulle questioni di ineleggibilità attinenti a diritti soggettivi, quando esse palesino un nesso di pregiudizialità necessaria rispetto alla decisione della questione principale (Consiglio di Stato, Sez. V, 13.9.1999, n. 1052 e Consiglio di Stato, Sez. V, 15.2.2002, n. 908).

Tuttavia, sotto altro profilo, l'originario ricorso del signor Pa. andava dichiarato inammissibile per difetto di interesse dell'appellante, in quanto dall'accertamento della condizione di incandidabilità del sig. Prato Salvatore per asserita condanna penale, con riferimento all'art. 15 legge n. 55/1990 (oggi art. 58 del D.P.R. n. 267/2000), non deriverebbe alcun risultato utile per l'appellante stesso.

L'accertamento della eventuale incandidabilità determinerebbe infatti solo la nullità della elezione del candidato interessato, con la sua surroga con chi ne dovesse avere diritto, ma non la contestuale nullità della espressione dei voti attribuiti alla relativa lista, con conseguenze invalidanti delle operazioni elettorali (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.8.2006, n. 948).

Non è fondata quindi la principale (e in appello unica) censura che i voti di preferenza eventualmente nulli, conseguiti da un candidato, debbano essere sottratti da quelli riportati dalla lista nella quale egli si era presentato e da quelli espressi per il candidato sindaco alla lista collegato.

Appaiono quanto mai pertinenti al caso le conclusioni della ricorrente giurisprudenza esistente al riguardo (vedi in particolare V Sezione, 2 maggio 2002, n. 2333) che ha precisato che le cause di ineleggibilità non sono di ostacolo all'ammissione della lista, nella quale è ricompreso il soggetto ineleggibile, e non integrano una causa di invalidità che possa trasmettersi alle operazioni successive, ma il solo effetto della decadenza di chi è ineleggibile.

L'espressione del voto, mediante apposizione del segno grafico sul contrassegno del gruppo, contiene, in realtà, almeno tre voti, per il sindaco, per il gruppo e per il candidato "consigliere", come prevede l'art. 72, comma 5, terzo periodo, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

La corretta composizione degli organi elettivi è affidata, invero, a controlli ulteriori e successivi, in occasione dell'insediamento degli organi stessi, "i quali (controlli) presuppongono la validità delle elezioni e dell'insediamento".

Orbene, in tema di elezioni negli enti locali, è nulla - a norma dell'art. 58, comma 4, del suddetto D.Lgs. - "l'eventuale elezione o nomina di coloro che si trovano nelle condizioni" di incandidabilità enunciate nel comma 1 dello stesso articolo.

Si tratta di cause ostative alla candidatura - come recita la rubrica della norma - tutte collegate a condanne per reati specificamente definiti od a pene superiori ad un certo limite od a misure di prevenzione per appartenenza a determinate associazioni per delinquere.

Nessuna nullità dei voti espressi verso il candidato ineleggibile è stabilita dalla legge. E meno ancora con riguardo alla connesse espressioni di voto di lista o per il candidato sindaco.

In conseguenza di ciò, la giurisprudenza di questo Consiglio di Stato ha escluso che, in caso di ineleggibilità, come in caso di incandidabilità di consiglieri, si dia luogo ad annullamento delle operazioni elettorali, ma ha ritenuto invece che si debba procedere alla surrogazione della persona non eleggibile o non candidabile, in quanto la sanzione di nullità è stabilita soltanto per l'elezione del candidato, senza conseguenze invalidanti ulteriori (cit. n. 233 del 2002)..

Circa la questione dell'ampiezza dell'invalidità determinata dall'abusiva partecipazione alla competizione di un candidato, è utile osservare che gli effetti dell'illegittima elezione di un soggetto che si trova in una delle condizioni (che determina l'incandidabilità) previste dall'art. 58 del D.P.R. 267/2000 risultano, a ben vedere, espressamente contemplati e definiti dall'ordinamento sicché la risoluzione della questione controversa non può prescindere dalla applicazione, con relativa esegesi,

delle disposizioni specificamente dirette a regolare il caso contestato.

L'art. 58 del D.P.R. n. 267/2000 stabilisce, infatti, che l'elezione di un soggetto incandidabile è nulla, aggiungendo che l'organo che ha deliberato la convalida dell'elezione è tenuto a revocarla.

L'anzidetta disposizione, incontestabilmente applicabile al caso in esame, sanziona espressamente con la nullità la sola elezione del candidato che si trova in una delle condizioni ostative contemplate dal I° comma e circoscrive, dunque, la portata delle conseguenze invalidanti riconducibili a tale fattispecie, alla radicale invalidità dell'elezione del solo soggetto incandidabile.

Altre illegittimità riconducibili alla consultazione elettorale, quale effetto dell'indebita partecipazione di un candidato privo della relativa capacità, risultano, pertanto, chiaramente, sebbene implicitamente, escluse dal legislatore (con scelta certamente meditata nelle sue conseguenze e, perciò, vincolante per l'interprete) laddove, occupandosi di regolare le conseguenze della situazione considerata, ha limitato la sanzione della nullità alla sola elezione del soggetto incandidabile ed ha prescritto all'organo che ne ha deliberato la convalida di provvedere alla sua revoca.

In ordine a quest'ultima parte del precetto esaminato, appare chiaro, secondo un'agevole ed univoca lettura logicosistemica della norma, che l'attribuzione all'organo che ha convalidato l'elezione, ai sensi dell'art. 17 L. n. 108/1968, della persona incandidabile, e cioè allo stesso Consiglio comunale contestualmente eletto, del potere di provvedere alla revoca di quest'ultima, postula indefettibilmente la validità della costituzione dell'organo elettivo, in quanto titolare della competenza assegnatagli dalla norma ed esclude, al contempo, qualsivoglia dubbio circa la configurabilità della nullità di alcune espressioni di voto o delle intere elezioni, posto che, se si ammettesse questa possibilità, la disposizione risulterebbe priva di senso.

La ratio del regime dinanzi delineato, è da ravvisare nel fatto che esso è precipuamente diretto a realizzare il preminente interesse pubblico di garantire la stabilità degli organi elettivi, di favorire il rispetto della volontà degli elettori, di assicurare la certezza dei risultati elettorali, di conservare l'efficacia degli atti del procedimento elettorale non direttamente incisi dall'elezione della persona incandidabile e di ripristinare la situazione di legalità vulnerata da quest'ultima, per mezzo dell'esclusione ex post del solo soggetto illegittimamente eletto e la surroga, come chiarito appresso, del seggio divenuto vacante.

Quanto al rapporto tra voto di lista e voto di preferenza, questo Consiglio di Stato ha affermato, con univoco orientamento, il principio della preminenza del primo sul secondo (Consiglio di Stato, Sez. V, 31 dicembre 1998, n. 2002, Consiglio di Stato, Sez. V, 27 settembre 1996, n. 1176, Consiglio di Stato, Sez. V., 2 maggio 1996, n. 503).

In via generale, in applicazione di tale principio, anche in presenza dell'indicazione di un'espressione di voto contraddittoria ed incoerente, viene accordata prevalenza al voto di lista rispetto a quello difforme di preferenza e conseguentemente il voto assegnato alla lista resta immune dal vizio che inficia la validità della preferenza, a causa dell'incandidabilità del soggetto votato.

Conclusivamente, per quanto motivato il presente appello va rigettato, risultando l'originario ricorso inammissibile per difetto di interesse, atteso che nessun risultato utile poteva derivare al ricorrente dall'accoglimento del gravame.

Per la complessità interpretativa della materia sussistono giusti motivi per compensare le spese di entrambi i gradi di giudizio tra le parti.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge, confermando, con diversa motivazione, la sentenza impugnata.

Compensa tra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio, come da motivazione.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 aprile 2012 con l'intervento

dei magistrati:

Luciano Barra Caracciolo, Presidente

Vito Poli, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolò Lotti, Consigliere

Antonio Amicuzzi, Consigliere

Carlo Schilardi, Consigliere, Estensore

DEPOSITATA IN SEGRETERIA IL 21 GIU. 2012

Compilato alla seduta del 25/3/2014



COMUNE DI LENTINI
(Provincia di Siracusa)

ALL. 3)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 69 del Reg. data 6 DIC. 2012

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DI MARI LUCA - GIURAMENTO E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE SIG. NARZISI FRANCESCO.

L'anno duemiladodici il giorno sei del mese di dicembre, alle ore 18.40 e segg., nell'aula delle adunanze consiliari del Comune, convocato dal Presidente del C.C., si è riunito il Consiglio Comunale.
Alla prima convocazione ordinaria di oggi, partecipata ai Sigg. Consiglieri comunali a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI		Pres.	Ass.	CONSIGLIERI		Pres.	Ass.
1. MAZZILLI	Ugo	X		11. POLLICINO	Giuseppè	X	
2. BARRETTA	Salvatore	X		12. TOCCO	Filadelfo	X	
3. BRANCATO	Ciro	X		13. MIRISOLA	Guido	X	
4. BOSCO	Saverio		X	14. MANGIAMELI	Alfio		X
5. DI GIORGIO	Angelo	X		15. CENSABELLA	Paolo	X	
6. GRECO	Cirino		X	16. GALATA'	Gabriele Alfio	X	
7. VACANTI	Rosario	X		17. NICOTRA	Salvatore Nazareno		X
8. BATTIATO	Stefano	X		18. INSERRA	Filadelfo	X	
9. PORTAL	Biagio	X		19. ZARBANO	Andrea	X	
10. CORMACI	Marcello	X		20. NARZISI	Francesco	X	
TOTALE						16	4

Partecipa il Segretario Generale Avv. Danila Costa. Assume la presidenza il Sig. Cormaci Marcello, il quale, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la riunione che è pubblica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista l'infrariportata proposta di deliberazione;

Con voti unanimi favorevoli dei n. 16 Consiglieri presenti e votanti,

DELIBERA

- **DI APPROVARE** la proposta di deliberazione avente ad oggetto "Surroga del consigliere Di Mari Luca - Giuramento e convalida del consigliere subentrante sig. Narzisi Francesco" di cui alla proposta.


PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

OGGETTO: SURROGA DEL CONSIGLIERE DI MARI LUCA - GIURAMENTO E CONVALIDA DEL
CONSIGLIERE SUBENTRANTE SIG. NARZISI FRANCESCO.

Proponente: IL SINDACO e/o ASSESSORE

Proponente/Redigente: IL FUNZIONARIO

.....

..... 

In ordine all'argomento di cui all'oggetto:

PREMESSO

CHE con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12 luglio 2011 si è proceduto ai sensi dell'art. 19 della L. R. n.7/92 alla convalida dei Consiglieri eletti;

CHE con nota prot. 20193 del 29.10.2012 registrata al protocollo dell'Ente il 30.10.2012 al n. 26216, l'Assessorato delle Autonomie locali e della funzione pubblica, Dipartimento Regionale delle Autonomie Locali, rilevata la sussistenza di una causa ostantiva alla candidatura, ex art. 58 del Testo Unico Enti Locali n.267/2000, a carico del consigliere Di Mari Luca, invitava il Presidente del Consiglio e i consiglieri a voler procedere "alla revoca della convalida del Consigliere Di Mari Luca";

CHE con deliberazione del Consiglio Comunale n. 68 del 13.11.2012 è stata approvata la proposta avente per oggetto "Revoca deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 12 luglio 2011 nella parte in cui si prevede la convalida del sig. Di Mari Luca";

PRESO ATTO del mandato conferito col medesimo atto deliberativo al Coordinatore del 1° Settore di istituire un Ufficio Speciale per la verifica della distribuzione dei seggi elettorali;

DOVENDOSI prioritariamente procedere a stabilire la modalità di svolgimento della verifica e dell'individuazione del consigliere subentrante al consigliere riconosciuto incandidabile;

VISTA la recente sentenza del Consiglio di Stato, Sezione V, n. 3673 del 21.06.2012, secondo cui l'accertamento dell'incandidabilità del consigliere determinerebbe "solo la nullità della elezione del candidato interessato, con la surroga con chi ne dovesse avere diritto, ma non la contestuale nullità della espressione dei voti attribuiti alla relativa lista, con conseguenze invalidanti delle operazioni elettorali (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.8.2006 n. 948)"; e ancora, che "la sanzione di nullità è stabilita soltanto per l'elezione del candidato, senza conseguenze invalidanti ulteriori" (Consiglio di Stato, Sez. V, 2.5.2002 n. 233);

CHE nel caso precedente di revoca della convalida dell'elezione di un consigliere incandidabile (Delibera C.C. n. 37 del 29.11.2011) l'Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, con nota prot. 26251 del 25.11.2011, su richiesta di parere del Consiglio Comunale, si era espresso sostenendo non essere applicabile "al caso dell'incandidabile l'istituto generale della surroga, perché questa postula, per l'appunto, l'utilizzabilità del voto di lista (nella specie, come rilevato, non consentita): quindi laddove riferita al caso della nullità in discorso, la surroga, consentendo comunque di far salvi i voti di lista che potrebbero essere stati ottenuti con il contributo di un incandidabile, produrrebbe l'effetto di un'innammissibile sanatoria di un'invalidità legale", orientando in tal modo l'attività dell'Ufficio Speciale, appositamente costituito, nella direzione della sottrazione dei voti alla lista di appartenenza dell'incandidabile e al ricalcolo dei voti validi;

STANTE la differenza sostanziale di metodo nell'esecuzione della verifica demandata al Coordinatore del 1° Settore, tra gli atti propedeutici alla delibera C.C. n. 37 del 29.11.2012, e l'orientamento sancito dal Consiglio di Stato con la citata sentenza n. 3673 del 21.06.2012, secondo il quale "si debba procedere alla surrogazione della persona non eleggibile o non candidabile", senza ricalcolo dei voti di lista e conseguenze sul riparto dei seggi;

S
cr
co.
all:
ser
sig.
Nar
Der

RITENUTO opportuno, da parte del Segretario Generale, esporre la problematica su accennata all'Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica, con nota prot. 27920 del 20.11.2012, al fine di acquisire ulteriori chiarimenti al riguardo, segnalando *"l'urgenza di ricostituire il plenum dell'organo consiliare e stante la necessità di approvare atti indifferibili e urgenti"*;

PRESO ATTO del mancato riscontro della nota citata da parte dell'Assessorato Regionale delle autonomie locali e della funzione pubblica;

RITENUTO applicabile in forza della Sentenza n. 3673/2012 della Sezione V del Consiglio di Stato, e della "ricorrente giurisprudenza" del Consiglio di Stato in materia, richiamata nella medesima sentenza, l'istituto della surroga del consigliere incandidabile col primo dei non eletti della medesima lista di appartenenza;

RITENUTO, pertanto, non doversi procedere alla costituzione di un Ufficio Speciale, con le funzioni proprie dell'Ufficio Centrale Elettorale sciolto a seguito della proclamazione degli eletti, non essendoci da compiere nessuna operazione di riconteggio dei voti e assegnazione di seggi;

SI PRENDE ATTO del verbale prodotto dall'Ufficio Centrale Elettorale in data 27 giugno 2011, dal quale risulta che nella Lista n. 8 denominata Partito Democratico - lista di cui faceva parte il consigliere incandidabile -, il primo dei non eletti è il sig. Narzisi Francesco; nato a Lentini il 4 settembre 1954, con n. 98 voti di preferenza.

A questo punto il Presidente invita il sig. Narzisi Francesco consigliere neo-eletto ad entrare nell'emiciclo e a prestare il giuramento prescritto.

Il neo-consigliere sig. Narzisi Francesco presta il giuramento di cui sopra leggendo ad alta voce la seguente formula:

"Giuro di adempiere le mie funzioni con scrupolo e coscienza nell'interesse del comune in armonia agli interessi della Repubblica e della Regione"

Su invito del Presidente il consigliere Narzisi prende posto nel relativo settore.

A questo punto risultano presenti n. 16 Consiglieri.

Il Presidente dà lettura dei seguenti articoli riguardanti le condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità:

- N. 4 del T.U. citato, come sostituito dall'art. 26, comma 1, della L. R. n. 26/93 e modificato dall'art.15 della L. R. 35/97;
- NN. 9, 10 (come modificato al comma 1, punto 1, dall'art. 21, comma 4, della L. R. 22/12/2005, n. 19) e 11 della L. R. 24/06/1986, n. 31;
- N. 18, comma 2, della L. R. 21/09/1990, n. 36, come sostituito con l'art. 2, comma 9, della L. R. n. 26/93;
- N. 58 del D. Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art. 7 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito con legge 28 maggio 2004, n. 140.

Il Presidente fa presente che ciascun Consigliere ha il dovere di denunciare, se a conoscenza, di condizioni di ineleggibilità o di incompatibilità che possano interessare l'eletto.

Se nessuno dei Consiglieri presenti chiede la parola per muovere eccezioni in merito alla carica di Consigliere, il Presidente pone ai voti la proposta di riconoscere valida e regolare, ai sensi di legge, la condizione di eleggibilità e di compatibilità con la carica del suddetto Consigliere, sig. Narzisi Francesco convalidandone l'elezione.

Pertanto, salvo l'esito della votazione,

SI PROPONE

DI CONVALIDARE E RICONOSCERE COMPATIBILE con l'esercizio della carica il Consigliere Narzisi Francesco nato a Lentini il 4 settembre 1954, primo dei non eletti della Lista "Partito Democratico", in surroga del consigliere Di Mari Luca.

Interventi allegati alla delibera C.C. n. 69 del 6 dicembre 2012: <<SURROGA DEL CONSIGLIERE DI MARI LUCA - GIURAMENTO E CONVALIDA DEL CONSIGLIERE SUBENTRANTE SIG. NARZISI FRANCESCO >>.

Scrutatori: Barretta – Galatà – Zarbano.

Il Segretario Generale Avv. Danila Costa, preliminarmente, informa il Consiglio che è pervenuta da parte della Regione Siciliana, una nota di risposta ai chiarimenti dalla stessa richiesti in ordine alla procedura da seguire per la surroga del consigliere Di Mari. Riferisce che la Regione di fatto prende atto della correttezza della procedura seguita e quindi dà atto che stasera si procederà alla semplice surroga e non alla sostituzione con sottrazione dei voti nulli del consigliere revocato. Ribadisce che è quindi valida la procedura seguita stasera e quella che è stata osservata nelle sedute di consiglio precedenti.

Il Consigliere Barretta, propone di invertire la trattazione dei punti posti ai numeri 1 e 2 dell'o.d.g.

Il Presidente propone piuttosto di saltare la trattazione delle comunicazioni e il Consiglio, unanimemente, accoglie tale proposta.

Entra il consigliere Battiato. Presenti N. 15. Assenti n.4 (Bosco, Greco, Mangiameli e Nicotra).

Introduce, quindi, l'argomento di cui all'oggetto e dà lettura della relativa proposta di delibera.

Invita quindi ad entrare nell'emiciclo il Consigliere subentrante sig. Narzisi Francesco, presente in aula, che presta giuramento secondo la formula di rito. **Presenti N. 16.**

Il Presidente dà successivamente lettura degli articoli di legge riguardanti le condizioni di eleggibilità, compatibilità e candidabilità.

Chiede quindi di intervenire, per dichiarazione di voto, **il Consigliere Mazzilli** il quale afferma di aver notato con dispiacere che tra le fila del P.D. sono assenti i consiglieri che hanno votato per la permanenza del consigliere Di Mari e questa circostanza denota una spaccatura all'interno del partito; sono infatti presenti i consiglieri che fanno riferimento a Bruno Marziano e assenti quelli che fanno riferimento a Roberto De Benedictis. Si augura di sbagliare, ritiene che sicuramente stasera non verranno i consiglieri Greco, Mangiameli e Nicotra, ma se verranno gli daranno ragione sul fatto che c'è una spaccatura tra le aree "Marziano" e "De Benedictis".

Non avendo nessun altro consigliere chiesto di parlare, il Presidente mette ai voti la proposta precedentemente letta, che viene approvata all'unanimità dai n.16 consiglieri presenti e votanti.



CITTA' DI LENTINI
PROVINCIA DI SIRACUSA

ELEZIONI COMUNALI 2011

**PROCESSO VERBALE DI PRESTAZIONE DI GIURAMENTO DA PARTE
DEL CONSIGLIERE COMUNALE**

SIG. _____

-----****-----

L'anno duemiladodici, il giorno sei del mese di dicembre alle ore 18,55, nella sala delle adunanze consiliari del Comune, avanti al Consiglio Comunale, si è personalmente presentato il Consigliere Sig. Narzisi Francesco, nato a Lentini il 04/09/1954, ed ha prestato giuramento pronunciando la seguente formula:

**“GIURO DI ADEMPIERE LE MIE FUNZIONI CON SCRUPOLO E COSCIENZA
NELL'INTERESSE DEL COMUNE IN ARMONIA AGLI INTERESSI DELLA REPUBBLICA
E DELLA REGIONE”**

Del che si è redatto il presente processo verbale che, previa lettura e conferma, viene appreso sottoscritto e mandato a formare allegato alla delibera consiliare n. 69 del 06-12-2012.

IL CONSIGLIERE COMUNALE

Narzisi Francesco

IL SEGRETARIO GENERALE

[Signature]



IL PRESIDENTE

[Signature]

Proposta di Deliberazione n. del

Parere in ordine alla regolarità tecnica: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li, 27. XI. 2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere in ordine alla regolarità contabile: Favorevole/Contrario per i seguenti motivi:

Li,

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Si attesta imputazione e relativa capienza, nonché la copertura finanziaria, ai sensi dell'art. 13 della L.R.n. 44/91 e successive modificazioni ai seguenti capitoli:

Capitolo	Codice/Intervento	Gestione	Previsione	Impegni ad oggi	Disponibilità
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....
.....	comp./res. 200...	€.....	€.....	€.....

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,

Il presente verbale dopo la lettura si sottoscrive

IL CONSIGLIERE ANZIANO

IL PRESIDENTE DEL C.C.

IL SEGRETARIO GENERALE

E' copia conforme per uso amministrativo

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è stata trasmessa per l'esecuzione all'ufficio con prot. n.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI SEGRETERIA

Li,

Il presente atto è stato pubblicato all'Albo al n. 1548 del registro in data

IL MESSO COMUNALE

Li,

Si attesta che avverso il presente atto, nel periodo dal 14 DIC. 2012 al 29 DIC. 2012 non sono pervenuti reclami e/o opposizioni.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO PROTOCOLLO

Li,

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica, su conforme attestazione del Messo e del Responsabile del servizio protocollo, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line il giorno festivo dal

14 DIC. 2012 al 29 DIC. 2012 a norma dell'art. 197 del vigente O.EE.LL. e che contro la stessa - non - sono stati presentati reclami.

IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n. 44/91 e successive modifiche ed integrazioni.


IL SEGRETARIO GENERALE

Li,

E' copia conforme al suo originale per la pubblicazione.

Lentini, 14 DIC. 2012

IL COORDINATORE 1° SETTORE
(Dott. Salvatore R. Agnello)



Il Presidente dichiara che la giurisprudenza appare contrastante ed è necessario un approfondimento.

Rientra in aula l'Assessore Puleo.

Il Consigliere Marchese chiede un parere al Segretario generale.

Il Segretario generale ricorda che già negli anni '90, in un Comune vicino, per lo stesso motivo, si sono seguite le vie giudiziarie e quelle del giudice ordinario, però, nel frattempo, nessuna legge è stata fatta in merito. Ritiene che sull'argomento c'è tanta giurisprudenza e che non è possibile arrivare ad una soluzione su una questione così controversa.

Il Consigliere Gumina chiede, data la delicatezza della questione, alle autorità preposte di verificare la correttezza dell'iter amministrativo proprio perché alla maggioranza preme compiere degli atti amministrativi e comprendere se è corretto applicare l'istituto della sostituzione. Rassicura il Consigliere Marchese sul fatto che la maggioranza intende ricostituire il plenum del Consiglio comunale nel minor tempo possibile e si augura che il Segretario generale e gli uffici possano dare dei pareri autorevoli riguardo alla valutazione della nullità dei voti e dell'attribuzione dei seggi in maniera legittima ed oculata proprio perché non si è mai verificato in questo Comune.

Il Consigliere Maniaci chiede una sospensione della seduta per dieci minuti per discutere, con la sua parte politica, sulla proposta del Consigliere Gumina.

IL PRESIDENTE

mette ai voti la richiesta di sospensione della seduta per cinque minuti, avanzata dal Consigliere Maniaci, per alzata e seduta:

Consiglieri presenti e votanti 17.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Unanime, approva la sospensione della seduta per cinque minuti, con inizio alle ore 20, 10.

Alla ripresa della seduta, alla presenza del Vice Segretario dott. Antonino Bertolino, in sostituzione del dott. Roberto Ribaudò, allontanatosi per motivi di famiglia, alle ore 20,20 procedutosi all'appello nominale, risultano presenti 16 Consiglieri (Armeli Moccia - Barbusza - Barone - Befumo - Caruso - D'Angelo - Fazio - Gumina - Indriolo - Maniaci - Marchese - Ortoleva - Pedalà - Sanna - Sberna - Scurria) ed assenti 3 (Brancatelli - Carrabotta - Trovato), come dal registro delle presenze.

IL PRESIDENTE

Constatata la sussistenza del numero legale, riapre la discussione generale.

Il Consigliere Maniaci dichiara di condividere le perplessità sulle diverse interpretazioni della materia, ma occorre appellarsi alla responsabilità di quella parte politica nella misura in cui si cerca di creare ancor più confusione in un Ente che è già allo sbando sicuramente per responsabilità ascrivibili forse ad Amministrazioni precedenti.

Il Presidente invita il Consigliere Maniaci ad essere cauto su questioni che sono sottoposte al vaglio della Magistratura.

Il Consigliere Maniaci dichiara di essere cauto e che la precedente Amministrazione ha delle responsabilità politiche. Ritiene che questo Comune abbia bisogno di un Organo consiliare perfettamente funzionante e che questa parte politica dovrà determinarsi su motivi di opportunità che vanno oltre lo sciorinare sentenze dei diversi Organi. Sottolinea che sarà la Magistratura a dare le risposte su eventuali irregolarità, incomprensioni o cattive interpretazioni date a questa determinazione e ricorda quanto dichiarato dal Segretario generale in merito ricordando, inoltre, che l'istruttoria della proposta è stata fatta e i pareri espressi. Ribadisce che la questione va spostata sul piano politico e che la minoranza non si prende la responsabilità di bloccare l'Ente ritenendo che se la maggioranza non condivide questa riflessione fa del male a questo Comune ed alla sua comunità.

Il Consigliere Marchese condivide quanto dichiarato dal Consigliere Maniaci affermando che questo Organo oggi si deve determinare per ricostituire il plenum e chi poi riterrà che la sua posizione giuridica sia stata lesa andrà in aula di Tribunale ad ottenere giustizia per avere ragione delle sue posizioni.

Il Presidente evidenzia che in aula è presente il dott. Bertolino che ha espresso il parere di regolarità tecnica sulla proposta e che potrà chiarire se nella istruttoria ha valutato la sentenza del CGA testè richiamata dal Consigliere Gumina ed altri Consiglieri.

Il Consigliere Marchese dichiara che forse l'ufficio non si è posto il minimo dubbio sull'istituto da applicare e comunque il Segretario generale ha già risposto in merito.

Il Presidente ritiene che al dott. Bertolino occorre chiedere se nella sua istruttoria ha tenuto conto e se era a conoscenza delle varie sentenze e di tutti i precedenti giurisprudenziali.

Il Consigliere Marchese chiede al dott. Bertolino se ha avuto il dubbio che si applichi la surroga dal momento che l'annullamento dei voti del candidato rischia o meno di inficiare i voti di lista.

Il Presidente afferma che il dott. Bertolino ci potrà chiarire se ritiene necessario un approfondimento ed aggiunge che la nota del Prefetto è concisa e non fa alcun cenno alla questione del plenum, che è importante e fondamentale. Ribadisce che il Consiglio ha già aderito alla nota così perentoria del Prefetto inibendo, ad una persona di esercitare le funzioni di Amministratore. Ritiene che il dott. Bertolino dovrà spiegare, in relazione alla proposta, se ha necessità di un approfondimento e se ha valutato questo complesso procedimento nell'espressione del suo parere che potrà essere cambiato o confermato anche in base al dibattito svolto in aula.

Il Consigliere Marchese dichiara di condividere in gran parte quanto dichiarato dal Presidente del Consiglio, ma ritiene che la ricostituzione del plenum sia ancora più urgente della revoca.

Il dott. Bertolino dichiara di aver avuto, insieme al Segretario, qualche dubbio sulla tematica, dal punto di vista giurisprudenziale e delle sentenze. Ritiene però, alla luce di una così importante presa di notizie, di sentenze e di giurisprudenza di non potere dare parere sulla questione in così poco tempo, pertanto se la questione sospensiva verrà superata in Consiglio, approfondirà insieme al Segretario la tematica nel più breve tempo possibile.

Il Consigliere Ortoleva chiede se ritiene necessaria una sospensiva.

Il dott. Bertolino risponde che in merito è sovrano il Consiglio comunale che si dovrà determinare.

Il Consigliere Barone dichiara che la richiesta di sospensiva non è legata ad ottenere un parere immediato, anche alla luce di una mole di giurisprudenza contraddittoria e che è il senso di responsabilità alla base della proposta di rinvio della maggioranza e chiede, a nome del Gruppo, un rinvio di sette giorni per dare l'opportunità agli uffici di esprimere un parere che potrà dare una ulteriore traccia nel rispetto delle prerogative giudiziarie che spetteranno agli interessati rispetto alle decisioni che il Consiglio adotterà a meno che non ci siano atti pregiudiziali in scadenza rispetto alla necessità di ricostituire il plenum.

Il Presidente evidenzia che, ad oggi, in Presidenza, non sono depositati atti che hanno scadenza per legge e che la prossima scadenza obbligatoria è fissata per il 30 aprile per l'approvazione del rendiconto e del bilancio.

Il Consigliere Maniaci evidenzia che il Segretario generale ha dato una interpretazione della questione e cioè di essere a conoscenza del problema giurisdizionale e della controversa giurisprudenza e che solo la Magistratura poteva risolvere il problema e poi apprende dal dott. Bertolino a cui, fra l'altro, va la sua stima, che la proposta, in fase istruttoria, non sarebbe stata approfondita. Ricorda ancora che il Segretario generale aveva, in fase istruttoria, piena contezza del problema e anche la soluzione che non passa attraverso il Consiglio, ma attraverso la Magistratura.

Il Presidente sottolinea che il parere di regolarità tecnica lo esprime il Responsabile dell'Area e che lui stesso ha sottoscritto le proposte nella consapevolezza e nella convinzione che quello era il parere. Informa che essendo poi venuto a conoscenza delle questioni poste e personalmente approfondite anche nei giorni scorsi e quindi le incrollabili certezze non sono più tanto incrollabili.

Il Consigliere Maniaci rileva che il Segretario ed il Vice Segretario hanno dato due soluzioni diverse e ricorda che il Prefetto, nella sua nota, diffida con imperiosa urgenza ad inibire l'esercizio di Amministratore al sig. Marco Donato Lemma e a porre in essere tutti gli atti necessari consequenziali di competenza del Consiglio.

Il Presidente precisa che la nota continua: " diretti a revocare il provvedimento di surroga" non il plenum.

Il Consigliere Maniaci ribadisce che la norma non si limita a revocare e che gli atti consequenziali sono quelli della surroga nell'ambito della responsabilità politica e personalmente lo ritiene un abuso d'ufficio non ricostituire il plenum.

Il Presidente precisa che è un reato previsto e punito dal Codice penale.

Il Consigliere Maniaci dichiara che personalmente lo ritiene un abuso d'ufficio.

Il Consigliere Marchese chiede che si prenda atto che la dott.ssa Fachile è presente in aula e che si rischia di determinare un atto di ritardo di immissione nelle funzioni di Consigliere comunale.

Il Presidente dichiara che la dott.ssa Fachile è stata ufficialmente invitata e convocata e che il Consiglio comunale è sovrano, consapevole delle responsabilità in cui incorre se vota la questione sospensiva così come è stata ampiamente ed articolatamente motivata dal Consigliere Gumina ed altri Consiglieri. Ritiene che sia nella responsabilità del Consiglio comunale, che già si è espresso sulla precedente proposta di sospensione in merito alla revoca del Consigliere Donato Lemma, la cui elezione era nulla, determinarsi in maniera assolutamente legittima anche su questa proposta. Sottolinea che se si riterrà di voler segnalare alle autorità giudiziarie eventuale abuso di ufficio, ne prenderà atto e si difenderà nelle sedi competenti perché è convinto di tutelare il ruolo del Consiglio comunale e che deve assumere atti il più possibile legittimi.

Non avendo altri Consiglieri chiesto d'intervenire.

IL PRESIDENTE

Dichiara chiusa la discussione generale ed invita alle dichiarazioni di voto.

Il Consigliere Barone, a nome di tutti i Gruppi della maggioranza, dichiara di essere favorevole al rinvio ritenendo di non incorrere in alcun abuso poiché il rinvio è a sette giorni e non pregiudica nessuna posizione, nessun diritto ed anzi vuole essere certo che quanto votato sarà nel rispetto della legge.

IL PRESIDENTE

mette ai voti la proposta di rinvio dei punti 2 - 3 - 4 - 5 dell'o.d.g., avanzata dal Consigliere Barone, a **martedì 01.04. 2014 alle ore 18.30**, con carico di notifica ai Consiglieri assenti, per alzata e seduta:

presenti 16

contrari 5 (Armeli Moccia - Caruso - Maniaci - Marchese - Sberna)

favorevoli 11 (Barbuzza - Barone - Befumo - D'Angelo - Fazio - Gumina - Indriolo - Ortoleva - Pedalà - Sanna - Scurria)

IL CONSIGLIO COMUNALE

approva il rinvio dei punti 2 - 3 - 4 - 5 dell'o.d.g., a **martedì 01.04. 2014 alle ore 18.30**, con carico di notifica ai Consiglieri assenti.

Pertanto,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge n. 142/90 quale risulta recepita dalla L.R. N. 48/91;

Visto lo Statuto Comunale approvato con delibera consiliare n. 62 del 6.12.2004 ed entrato in vigore il 10.2.2005;

Visto l' O.R.EE.LL.;

Ritenuto di rinviare gli argomenti;

Visto l'esito della eseguita votazione.

D E L I B E R A

Di rinviare la trattazione degli argomenti iscritti ai punti 2 - 3 - 4 - 5 dell'o.d.g., a **martedì 01.04. 2014 alle ore 18.30**, con carico di notifica ai Consiglieri assenti

Indi il Presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presente verbale, salvo ulteriore lettura e approvazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 186 dell'ordinamento amministrativo degli Enti Locali nella Regione Siciliana approvato con Legge Regionale 15 Marzo 1963, n. 16, viene sottoscritto come segue:

IL PRESIDENTE
f.to Antonio Scurria

Il Vice Segretario Generale
f.to Antonino Bertolino

Il Consigliere Anziano
f.to Domenico Barbuzza

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione, in applicazione della Legge Regionale 3 Dicembre 1991, n. 44:

- è stata/sarà affissa all'albo pretorio comunale il giorno 25 APR. 2014 per rimanervi per quindici giorni consecutivi (art. 11, comma 1);

E' copia conforme all'originale.

Dalla Residenza Comunale li 24 APR. 2014



Il Segretario Generale

Il sottoscritto Segretario generale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

- che la presente deliberazione, in applicazione della Legge regionale 3 Dicembre 1991, n. 44, pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ come previsto dall'art. 11, a seguito degli adempimenti sopra attestati:

- E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO _____;
- decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 12 comma 1, L.R. 44/91);
- E' STATA RESA IMMEDIATAMENTE ESECUTIVA IL GIORNO _____.

Dalla Residenza comunale, li _____

Il Segretario Generale

f.to _____

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Dalla Residenza comunale, li _____

Timbro

Il Segretario Generale